

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro I - Soggetti**  
**Titolo IV - Imputato**

### **Art. 69 Morte dell'imputato**

1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'[articolo 129](#).
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.